

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2085)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834,
recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno
accademico 1985-1986

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabiliva che, entro il termine del 31 ottobre 1980, il Governo doveva presentare al Parlamento un provvedimento legislativo specifico per le università non statali.

Ai sensi dello stesso articolo, i contributi finanziari alle università non statali, i cui statuti dovevano essere adeguati al nuovo assetto del personale docente introdotto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, non potevano protrarsi oltre l'anno accademico 1981-1982.

Tali contributi sono stati erogati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale e tenuto conto di elementi oggettivi quali: 1) la consistenza degli organici di personale docente, in riferimento anche agli inquadramenti in ruolo da attuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; 2) le condizioni finanziarie delle stesse università non statali; 3) gli orientamenti governativi di programmazione in materia di statizzazione delle università non statali.

Con l'articolo 4 della successiva legge n. 590 del 1982 il termine per la presentazione del predetto disegno di legge organico sulle università non statali è stato prorogato al 31 ottobre 1983.

Lo stesso articolo prevede che i contributi finanziari aggiuntivi a favore delle predette università, a sgravio del maggior onere sopportato dalle stesse per il proprio personale in dipendenza dell'applicazione della nuova normativa introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sono consentiti con le stesse modalità di cui al citato articolo 122 fino all'anno accademico 1985-1986.

Peraltro, la corresponsione dei contributi per il predetto anno accademico trova copertura nello specifico accantonamento fissato per l'anno 1986 nella legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986),

per cui è indispensabile ed urgente incrementare di tale importo l'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario 1986, altrimenti le università non statali verrebbero ad essere depauperate del finanziamento statale per l'anno accademico 1985-1986, anno per il quale continua ad essere applicabile il disposto dell'articolo 4 citato, con la conseguenza di dover sopportare in ogni caso gli oneri connessi al personale che comunque è stato inquadrato in ruolo ai sensi della normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Poichè i contributi dello Stato vengono erogati, come già detto, anche tenuto conto dell'assetto finanziario delle stesse università non statali, il peso della gestione finanziaria porterebbe alla completa paralisi delle stesse in conseguenza degli oneri connessi all'avvenuto adeguamento alla normativa vigente per le università statali, dal momento che per il personale docente identici sono gli istituti di stato giuridico e di trattamento economico.

La presentazione al Parlamento del disegno di legge per la riforma organica delle università non statali ha comportato tempi lunghi, per la necessità di reperimento della relativa copertura finanziaria che, ovviamente, è stata ritardata fino all'ultimo anno accademico utile in dipendenza della ben nota situazione economica del Paese.

Per tali considerazioni, non sembra equo che l'attesa per la presentazione del provvedimento, al fine di incidere il più tardi possibile sul bilancio dello Stato, possa tramutarsi in danno irreparabile per le università non statali qualora non venisse attuata la previsione finanziaria che, come si è detto, ha fissato specifici accantonamenti per la concessione dei contributi in questione.

* * *

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 1986.

**Contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico
1985-86**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'immediata erogazione dei contributi dovuti alle università e agli istituti superiori non statali per l'anno accademico 1985-86, ai sensi del predetto articolo 4, in attesa dell'approvazione del disegno di legge sulle medesime istituzioni universitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno accademico 1985-86, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche

previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale « Bocconi » di Milano	2.509.000.000
Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano	12.860.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	10.230.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	1.461.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	1.071.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	973.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	726.000.000
Libero Istituto universitario « Maria Santissima Assunta » di Roma	170.000.000
	<u>30.000.000.000.</u>

Art. 2.

1. All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Università non statali legalmente riconosciute ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — FALCUCCI — ROMITA —
GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI